

Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2022, n. 24-4873

Proroga D.G.R. n. 23-3080 del 9 aprile 2021 recante: "Emergenza Covid-19. Approvazione misure relative a percorsi temporanei protetti di continuit  assistenziale per anziani ultra 65enni non autosufficienti o persone con bisogni sanitari e assistenziali assimilabili ad anziano non autosufficiente, dimessi dall'Ospedale verso assistenza domiciliare in RSA. Approvazione percorsi per assistenza erogata in RSA o p.l.".

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

- con D.G.R. n. 23-3080 del 9 aprile 2021 si approvavano, a seguito dell'emergenza Covid e per la durata del periodo pandemico:

- ad integrazione di quelli gi  adottati con D.G.R. n. 2-2254 del 11.11.2020, i percorsi protetti di continuit  assistenziale - per anziani ultra 65enni non autosufficienti o persone i cui bisogni sanitari e assistenziali siano assimilabili ad anziano non autosufficiente dimessi dagli Ospedali - verso l'assistenza domiciliare erogata dalle RSA autorizzate, accreditate e contrattualizzate con il SSR, secondo le modalit  organizzative-gestionali indicate nell'Allegato 1) al provvedimento, a parziale modifica ed integrazione della D.G.R. n. 34-339 del 16.05.2016;
- i percorsi protetti di continuit  assistenziale - per anziani ultra 65enni non autosufficienti o persone i cui bisogni sanitari e assistenziali siano assimilabili ad anziano non autosufficiente dimessi dagli Ospedali - verso l'assistenza erogata in RSA autorizzate, accreditate e contrattualizzate con il SSR o posti letto CAVS all'interno delle RSA, secondo le modalit  organizzative-gestionali indicate nell'Allegato 2) al provvedimento, gi  disposte con D.G.R. 2-2254 del 11.11.2020;

- la validit  della citata D.G.R. n. 23-3080 del 9 aprile 2021 era disposta fino al 31/3/2022.

Considerato che, dal flusso informativo FARSIAD il settore regionale competente ha rilevato che:

- mentre hanno avuto scarso impiego i percorsi di continuit  assistenziale dagli ospedali verso l'assistenza domiciliare erogata da RSA, la maggior parte delle aziende sanitarie ed ospedaliere ha fatto frequente ricorso a percorsi protetti di assistenza post ricovero erogata da RSA: nel periodo maggio-dicembre 2021, sono state 216 le strutture coinvolte, le quali hanno erogato 54.379 giornate di assistenza a circa 2.000 utenti;
- persiste anche oltre la fine del periodo emergenziale l'esigenza di ridurre la pressione sulle strutture di ricovero, in particolare sui Pronti Soccorso, ancora elevata anche a causa del Covid, di patologie conseguenti al Covid o trascurate a causa del Covid.

Ritenuto pertanto di prorogare gli effetti della D.G.R. n. 23-3080 del 9 aprile 2021 dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022, nelle more della presentazione, da parte di un gruppo di tecnici esperti, di un progetto definitivo di riorganizzazione dei percorsi, volto ad uniformare, nella rete territoriale la possibilit  di adeguata presa in carico del paziente e favorire la continuit  delle cure attraverso l'appropriatezza degli inserimenti, evitando il prolungamento del ricovero in sedi non pi  idonee e prevenendo accessi impropri in PS.

Rilevata l'esigenza, sulla base di indicazioni delle aziende sanitarie che hanno sperimentato il percorso, di meglio presidiare la fase dell'inserimento del paziente dall'ambiente ospedaliero alla RSA, in modo che ne sia verificata pi  compiutamente l'appropriatezza da parte di tutte le figure professionali interessate (NOCC/NDCC/UVG), attraverso procedure definite dalle aziende stesse le quali identifichino, sulla base della propria organizzazione, una figura che attesti le condizioni di sovraffollamento del presidio rispetto alla disponibilit  dei posti letto.

Ritenuto quindi che le Aziende Ospedaliere, per gli inserimenti del paziente, debbano raccordarsi preventivamente con l'Azienda Sanitaria Locale di residenza della stesso, in linea con le modalit  di presa in carico della persona anziana non autosufficiente da parte della rete

regionale dei servizi socio-sanitari, così come definita dalla D.G.R. n. 14- 5999 del 25 giugno 2013 e integrata dalla D.G.R. n. 34-3309 del 16 maggio 2016, fermo restando il termine di attivazione del percorso previsto nell'allegato 2) alla citata D.G.R. n. 23-3080 (di norma entro 4 giorni dall'inoltro della richiesta).

Richiamate le rimanenti disposizioni contenute nella citata D.G.R. n. 23-3080 del 9 aprile 2021 e negli allegati alla stessa, comprese quelle relative alla copertura economica, con l'indicazione alle aziende sanitarie, essendo necessario perseguire l'equilibrio di bilancio, di mantenere, pro quota, la spesa entro il limite di quella sostenuta per inserimenti in RSA nell'anno 2019.

Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento rientra nella quota indistinta del finanziamento alle ASL oggetto di una prima assegnazione con D.G.R. n. 2-4147 del 24 novembre 2021.

Viste le DD.GG.RR.:

20 dicembre 2004, n. 72-14420;

28 marzo 2012 n. 27-3628;

29 dicembre 2015 n. 77-2775;

16 maggio 2016 n. 34-3309.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n.1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di prorogare gli effetti della D.G.R. n. 23-3080 del 9 aprile 2021 dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022, nelle more della presentazione, da parte di un gruppo di tecnici esperti, di un progetto definitivo di riorganizzazione dei percorsi, volto ad uniformare, nella rete territoriale la possibilità di adeguata presa in carico del paziente e favorire la continuità delle cure attraverso l'appropriatezza degli inserimenti, evitando il prolungamento del ricovero in sedi non più idonee e prevenendo accessi impropri in Pronto Soccorso;
2. di stabilire che le aziende sanitarie regolamentino, mediante procedure definite sulla base della propria organizzazione, la fase dell'inserimento del paziente dall'ambiente ospedaliero alla RSA, in modo che ne sia verificata più compiutamente l'appropriatezza da parte di tutte le figure professionali interessate (NOCC/NDCC/UVG) dette procedure devono identificare una figura che attesti le condizioni di sovraffollamento del presidio rispetto alla disponibilità dei posti letto;
3. di stabilire che le Aziende Ospedaliere per gli inserimenti del paziente, si raccordano preventivamente con l'Azienda Sanitaria Locale di residenza della stesso, in linea con le modalità di presa in carico della persona anziana non autosufficiente da parte della rete regionale dei servizi socio-sanitari così come definita dalla D.G.R. n. 14- 5999 del 25 giugno 2013 e integrata dalla D.G.R. n. 34-3309 del 16 maggio 2016, fermo restando il termine di attivazione del percorso previsto nell'allegato 2) alla citata D.G.R. n. 23-3080 (di norma entro 4 giorni dall'inoltro della richiesta);
4. di confermare le rimanenti disposizioni contenute nella citata D.G.R. n. 23-3080 del 9 aprile 2021 e negli allegati alla stessa, comprese quelle relative alla copertura economica, con l'indicazione alle aziende sanitarie, essendo necessario perseguire l'equilibrio di bilancio, di mantenere, pro quota, la spesa entro il limite di quella sostenuta per inserimenti in RSA nell'anno 2019;
5. di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento rientra nella quota indistinta del finanziamento alle ASL oggetto di una prima assegnazione con D.G.R. n. 2-4147 del 24 novembre 2021.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)